



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
UFFICIO DI SUPPORTO  
AGLI ORGANI COLLEGIALI

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC  
Tel. 0161 261578/558  
organi.collegiali@uniupo.it

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Seduta del 25.07.2023**

#### **Deliberazione n. 9/2023/13.5**

**Costituzione Laboratorio Congiunto (Joint Lab) "Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale - RisPA" in collaborazione con Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- PREMESSO** che il Prof. Leonardo Marchese, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), ha avanzato richiesta per la Costituzione del Laboratorio Congiunto denominato 'Centro di Ricerca per il Risanamento e la Protezione Ambientale' - RiSPA;
- PRESO ATTO** che il Laboratorio Congiunto prevede la partecipazione del DISIT e della società SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.p.A.;
- CONSIDERATO** che il Laboratorio Congiunto intende sviluppare nuovi processi di depurazione e rimozione di inquinanti dal suolo, dalle acque di falda e dai reflui di processo attraverso l'uso di metodologie chimico-fisiche e biologiche innovative;
- PRESO ATTO** che il Laboratorio Congiunto si insedierà presso il DISIT, in via Teresa Michel 11 - Alessandria, in locali debitamente individuati per l'allestimento di un nuovo laboratorio per trattamenti chimico-fisici e di due nuovi laboratori di tipo analitico-strumentali, che implementeranno strumentazione preesistente, piattaforme e infrastrutture di ricerca localizzate presso lo stesso Dipartimento;
- PRESO ATTO** che la bozza della Convenzione DISIT e Solvay è stata elaborata dagli uffici competenti dell'Università e dell'azienda ed è in corso di definizione;
- CONSIDERATO** che la suddetta Convenzione prevede lo stanziamento, da parte di Solvay, di complessivi 5.000.000 euro a copertura delle spese di nuovo personale da reclutare, strumentazione, materiali, utenze, spese di funzionamento e servizi di terzi.;



- PRESO ATTO che la durata del Laboratorio Congiunto è fissata in cinque anni dalla data di stipula dell'accordo, con possibilità di rinnovo previa delibera degli organi competenti;
- CONSIDERATO che la Commissione Spin-off e la Commissione per la Ricerca Scientifica, riunitesi in data 07/06/2023 e 11/07/2023, hanno preso atto del parere favorevole da parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 25/01/2023;
- PRESO ATTO che non sono stati formulati, da parte degli altri Dipartimenti dell'Ateneo, pareri o osservazioni, né manifestazioni d'interesse a partecipare alla costituzione del Laboratorio Congiunto;
- CONSIDERATO che la Commissione Spin-off e la Commissione per la Ricerca Scientifica hanno espresso parere favorevole alla proposta e, come previsto dal Regolamento "Joint-Lab", hanno predisposto una relazione illustrativa;
- VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica;
- VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" vigente;
- VISTO il Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei "Joint Lab dell'Università del Piemonte Orientale" - Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti esterni;

con voto espresso nella forma di legge, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1. di approvare la costituzione del Laboratorio Congiunto denominato 'Centro di Ricerca per il Risanamento e la Protezione Ambientale' - RiSPA di cui si allegano proposta di attivazione, bozza di Convenzione e relazione illustrativa.

#### Allegato 1:

*Relazione illustrativa sulla proposta di costituzione del Laboratorio Congiunto denominato 'Centro di Ricerca per il Risanamento e la Protezione Ambientale' – RiSPA*

*A cura della Commissione Spin-off e della Commissione per la Ricerca Scientifica*



Le Commissioni, riunite congiuntamente nelle date del 07/06/2023 e del 11/07/2023, sono chiamate ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di laboratorio congiunto pervenuta in data 22/02/2023 dal Prof. Leonardo Marchese, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT), che individua la Prof.ssa Chiara Bisio quale Responsabile Scientifico.

Ai sensi del Regolamento d'Ateneo vigente, lo strumento del Laboratorio Congiunto si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie e il mondo produttivo e scientifico esterno, al fine di sostenere l'attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali.

La proposta annovera un solo soggetto esterno co-partecipante alla proposta di Laboratorio Congiunto ai sensi del Regolamento d'Ateneo: SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.p.A., organismo di natura privata.

La proposta è finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di nuovi processi di depurazione e rimozione di inquinanti dal suolo, dalle acque di falda e dai reflui di processo attraverso l'uso di metodologie chimico-fisiche e biologiche innovative.

Le Commissioni hanno esaminato la documentazione agli atti, comprensiva di:

- i) proposta di attivazione del Laboratorio Congiunto
- ii) allegato tecnico sulle attività di ricerca
- iii) bozza di accordo di attivazione e funzionamento (Convenzione)

La valutazione complessiva di merito è formulata sulla base dei criteri di seguito descritti.

Soggetto/i partecipante/i: il Gruppo Solvay è una multinazionale nel settore dei materiali avanzati e delle specialità chimiche, con sede a Bruxelles e presenza in 64 Paesi, con 110 siti produttivi e 20 centri ricerca. In Italia è presente dal 1912 con 6 siti produttivi, di cui uno a più stretto contatto con il territorio di riferimento dell'Ateneo (Spinetta Marengo – AL), orientata alle nuove tecnologie sui polimeri fluorurati, oltre alla direzione nazionale sita in Bollate (MI).

Motivazioni strategiche e finalità dell'insediamento: il progetto intende favorire ed ampliare la conoscenza dei processi di biorisanamento e lo sviluppo innovativo di materiali funzionali alla rimozione di inquinanti, individuando strategie di sviluppo e investimenti comuni su strumentazioni, laboratori, servizi per l'innovazione in un ambito multisettoriale: biologia, chimica e fisica. Si tratta di un'opportunità unica e di assoluto rilievo per UPO, considerati il nuovo investimento sul territorio, la possibilità di reclutamento di giovani ricercatori e, infine, prospettive di carriera per i ricercatori improntate su tematiche di concreta applicabilità della ricerca e di trasferimento tecnologico.

Obiettivi previsti e indicatori per il monitoraggio: le ricerche saranno orientate alla messa a punto di nuovi materiali e processi per l'abbattimento di inquinanti esistenti sul territorio alessandrino: particolare attenzione sarà rivolta verso le acque di processo industriale potenzialmente tossiche per l'ambiente, verso i processi di trattamento di cromo esavalente, oltre che processi di recupero di sostanze preziose dagli effluenti dei cicli di produzione, che potranno quindi essere reintrodotti



nei processi produttivi in un'ottica di economia circolare.

I proponenti citano tra gli indicatori di monitoraggio (i) il reclutamento dei giovani ricercatori, (ii) le pubblicazioni scientifiche, (iii) il deposito di nuovi brevetti, (iv) la partecipazione a congressi, (v) lo sviluppo di progetti di ricerca integrati e (vi) le attività di divulgazione scientifica e tecnologica.

Aspetti operativi, organizzativi e risorse impiegate: i locali del Laboratorio Congiunto sono individuati al primo piano (Lotto C) della sede di Alessandria del DiSIT in via Teresa Michel 11, per complessivi 213 mq. di laboratori e 45 mq. di meeting room. La durata del Laboratorio Congiunto è prevista in 5 anni, eventualmente rinnovabili. Le nuove facilities integreranno le strutture di eccellenza del DiSIT (tra le altre il Laboratorio di Calcolo, il Centro PRISMA di Risonanze Magnetiche e la Piattaforma di Imaging Avanzato) con l'installazione di nuova strumentazione all'avanguardia specificamente dedicata alle attività, che confluiranno in tre nuovi laboratori (per trattamenti chimico-fisici, due di tipo analitico-strumentali).

La Divisione Patrimonio dell'Ateneo ha quantificato in Euro 165.300 i costi per l'intervento di messa in opera e in sicurezza e in Euro 15.600 i costi annui generali, escluse le manutenzioni della strumentazione che sono previste a carico della parte proprietaria delle stesse.

Su esplicita indicazione delle Commissioni, i proponenti e gli uffici competenti hanno provveduto a rinegoziare alcuni articoli della Convenzione con la controparte.

In particolare, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2023, sono state apportate modifiche alla bozza di Convenzione nei termini di:

- revisione e redistribuzione del budget, delle voci di spesa e dei relativi impegni delle parti;
- accesso ed uso esclusivo agli spazi del DISIT che saranno destinati al Laboratorio Congiunto;
- modalità di gestione di progetti o commesse verso terzi, laddove verranno coinvolte Piattaforme e infrastrutture di Ricerca di UPO che già conducono analisi a tariffario;
- individuazione dell'unità amministrativa responsabile della gestione tecnico-amministrativa del Laboratorio;
- modalità di gestione della proprietà intellettuale e dei relativi obblighi di riservatezza più equilibrate;
- definizione più precisa del ruolo e dei compiti del Responsabile Scientifico e del Comitato Scientifico e Tecnologico Paritetico, con particolare attenzione all'indicazione del personale coinvolto nel Laboratorio Congiunto, alle future variazioni negli stanziamenti e, infine, all'approvazione delle proposte di comunicazione delle iniziative del Laboratorio Congiunto nei confronti dei media e di altri stakeholder;
- sottoscrizione di polizze assicurative a copertura degli eventuali danni, garanzie comuni sulla conformità del personale operativo e delle attrezzature;

Le Commissioni, tenuto conto della importante opportunità di collaborazione con una grande impresa pronta a investire sulla ricerca di UPO, esprimono parere favorevole all'insediamento del



Laboratorio. Tuttavia le Commissioni evidenziano alcuni aspetti critici e auspicano che il DISIT, pur ospitando il Laboratorio Congiunto, possa operare in piena indipendenza relativamente alla pubblicazione dei risultati, alla realizzazione di un progetto comunitario finanziato sul monitoraggio dei PFAS e al possibile ruolo di alcuni rappresentanti dell'Ateneo al Tavolo tecnico della Regione Piemonte su Salute, Clima e Ambiente, che prevede, tra le varie azioni, la stesura del protocollo del biomonitoraggio della cittadinanza esposta.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)

IL RETTORE-PRESIDENTE  
(Prof. Gian Carlo AVANZI)



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Proposta di attivazione di laboratorio congiunto / Joint-Lab**

Denominazione del laboratorio congiunto	<b>Centro di Ricerca per il Risanamento e la Protezione Ambientale (RiSPA)</b>
Responsabile scientifico (UPO)	Prof.ssa Chiara Bisio
Proposta sottomessa da	Prof. Leonardo Marchese
Direttore del Dipartimento	Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT)
Elenco dei soggetti terzi partecipanti (riportare lo status 'pubblico' o 'privato')	<b>SOLVAY SPECIALITY POLYMERS ITALY S.p.A.</b> (Privato)
Tematica di ricerca da sviluppare	Le attività riguarderanno lo sviluppo di nuovi processi di depurazione e rimozione di inquinanti dal suolo, dalle acque di falda e dai reflui di processo attraverso l'uso di metodologie chimico-fisiche e biologiche innovative.
motivazioni strategiche e finalità dell'insediamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo innovativo di materiali funzionali alla rimozione di inquinanti;</li> <li>- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo di processi di biorisanamento;</li> <li>- individuare strategie di sviluppo e investimento comune su strumentazioni, laboratori, servizi per l'innovazione;</li> <li>- aumentare la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca nell'ambito dei settori sopra menzionati;</li> <li>- condividere strumentazioni e conoscenze;</li> <li>- svolgere attività di analisi biologica, chimica e fisica, prove sperimentali e attività di ricerca e sviluppo, utilizzando spazi di laboratorio presenti all'interno delle strutture;</li> <li>- complementare la ricerca di base del Dipartimento con un approccio fortemente applicativo;</li> <li>- individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;</li> <li>- individuare nuove strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.</li> </ul>
obiettivi previsti e indicatori per il monitoraggio	<b>OBIETTIVI:</b> mettere a punto nuovi materiali e processi sia per l'abbattimento di inquinanti esistenti sul territorio alessandrino, sia

	<p>per eliminare da acque di processo sostanze potenzialmente tossiche per l'ambiente.</p> <p>Questi obiettivi saranno realizzati attraverso lo sviluppo e la creazione di un "CENTRO DI RICERCA PER IL RISANAMENTO E LA PROTEZIONE AMBIENTALE" dotato di nuovi laboratori di ricerca con strumentazione all'avanguardia specificamente dedicata alle attività previste dalla Convenzione tra Solvay e DiSIT.</p> <p>Il Centro sarà integrato nella struttura del DiSIT e si avvarrà di personale e/o ricercatori dedicati ai temi specifici descritti nell'Allegato Tecnico della Convenzione.</p> <p>In particolare, sono previsti tre nuovi laboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un Laboratorio per Trattamenti Chimico-Fisici</li> <li>- Due Laboratori Analitico-Strumentali</li> </ul> <p>Sarà inoltre integrata la strumentazione preesistente in alcuni laboratori per i trattamenti Biologici (inclusa una Camera Climatica dedicata al Biorisanamento), così come quella delle piattaforme grandi strumenti di Ateneo (localizzate al DiSIT), di particolare interesse per le attività del Centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio di Calcolo</li> <li>• Centro PRISMA di Risonanze Magnetiche</li> <li>• Piattaforma di Imaging Avanzato</li> </ul> <p>Per lo sviluppo delle attività di ricerca saranno impegnati docenti e ricercatori strutturati dell'Ateneo secondo quanto indicato nell'Allegato Tecnico della Convenzione.</p> <p>Saranno inoltre reclutati giovani ricercatori per le finalità di ricerca del centro e personale tecnico a tempo determinato per la gestione dei nuovi laboratori.</p> <p><b>INDICATORI:</b> in una prima fase gli indicatori di monitoraggio delle attività e degli obiettivi previsti dal Joint Lab riguarderanno: i) la messa in opera dei laboratori e della strumentazione prevista dalla Convenzione; ii) il reclutamento dei giovani ricercatori. Il Centro di Ricerca sarà pienamente operativo non prima da sei mesi della stipula della Convenzione, tuttavia le attività di ricerca saranno avviate sin dall'inizio con il personale DiSIT, inclusi giovani ricercatori e tesisti, in piena continuità con quanto viene attualmente svolto nella collaborazione con l'azienda Solvay, che ha al suo attivo due dottorandi di ricerca e un tesista. Altro indicatore riguarderà gli output della ricerca, ossia: i) le pubblicazioni scientifiche; ii) deposito di brevetti; iii) partecipazione a congressi; iv) sviluppo di progetti di ricerca integrati; v) formazione di tesisti e dottorandi di ricerca; vi) divulgazione scientifica e tecnologica.</p>
<p>La/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria del</p>	<p>Per quanto riguarda la manutenzione della nuova strumentazione messa a disposizione dalla Solvay, sono previste delle spese generali nel budget che l'azienda mette a disposizione per la costituzione del Centro RiSPA. Per la manutenzione della strumentazione messa a</p>

laboratorio sono:	disposizione dal DiSIT, si farà riferimento al loro regolamento di uso che prevede la ripartizione dei costi tra il personale sulla base della percentuale di utilizzo per le varie attività. In questo caso, i costi a carico del DiSIT saranno dedotti sulla base della percentuale di uso per attività ad esclusivo interesse del personale DiSIT, ovvero i costi graveranno sulle spese generali della Convenzione per le attività di comune interesse dell'azienda e del dipartimento.
locali individuati per l'insediamento	<p>I locali individuati sono quelli situati al primo piano (Lotto C) della sede di Alessandria del DiSIT in via Teresa Michel 11 (zona orti), come risulta nella piantina 1 allegata.</p> <p>Più specificamente (piantina 2) i laboratori saranno destinati come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. C134 Centro di Calcolo</li> <li>2. C135 per i trattamenti Chimico-Fisici</li> <li>3. C140 e C141 per la strumentazione analitica</li> </ol> <p>Altri strumenti (o accessori) saranno installati nella zona "Grandi Strumenti", sempre al primo piano, nel Centro Prisma e nel laboratorio di Imaging Avanzato. Infine sarà implementata la Camera Climatica situata nel cortile.</p>
durata prevista	5 anni

Il proponente dichiara altresì:


- a) che le attività del Laboratorio Congiunto sono conformi al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH - "Do No Significant Harm") con riferimento all'Articolo 17 del Regolamento UE2020/852 e di impegnarsi a monitorare e prevenire costantemente le possibili problematiche e i rischi connessi;
- b) di impegnarsi al rispetto del vigente Codice etico e di comportamento della comunità universitaria;
- c) di impegnarsi a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere;
- d) di impegnarsi a monitorare e prevenire costantemente i possibili rischi di conflitto di interesse.

Alessandria, 21/02/2023

Prof. Leonardo Marchese


## Allegato

Piantina 1



1° piano

Piantina 2



**ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL "JOINT-LAB" –**

**LABORATORIO CONGIUNTO DI RICERCA DENOMINATO**

**"Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale"  
(RisPA)**

TRA

**Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze e Innovazione  
Tecnologica ("DiSIT")E**

**Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. ("Solvay")**

(congiuntamente DiSIT e Solvay, definite anche come "Parti", e ciascuno individualmente come "Parte")

Premesso che:

- l'Università del Piemonte Orientale è un'istituzione pubblica che, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
- l'Università del Piemonte Orientale ha emanato con Decreto Rettorale Rep. 1988/2022 del 05/12/2022 il Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei "Joint-Lab dell'Università del Piemonte Orientale" - Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti esterni;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università del Piemonte Orientale, con deliberazione AAA del xx/xx/xxxx, sentito il parere favorevole del Senato Accademico, ha valutato positivamente l'istituzione del *Joint-Lab* denominato "Centro di Ricerca e Sviluppo per il Risanamento e la Protezione Ambientale – RisPA" proposto;
- il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) gestisce varie attività di formazione e di ricerca di base e applicata nei settori della: Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica e Scienza dei Materiali;
- Solvay è una società attiva nello sviluppo di prodotti chimici e di materie plastiche speciali ad elevate prestazioni;
- lo strumento del Laboratorio Congiunto (nel prosieguo anche "*Joint-Lab*") si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca universitarie e il mondo produttivo

e scientifico esterno, al fine di sostenere l'attività di ricerca e diffondere tecnologie, con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio per investimenti nazionali ed internazionali;

- le Parti hanno manifestato interesse a rafforzare la propria attività di ricerca attraverso l'istituzione di un *Joint-Lab* presso la sede del DiSIT al fine di incrementare ed approfondire le conoscenze tecnico scientifiche nei campi di comune interesse.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 - DEFINIZIONI**

In questo Accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) per "Programma di Ricerca" si intende l'insieme delle attività di ricerca di comune interesse tra le Parti, oggetto del *Joint-Lab*, come elencate e dettagliate nell'Allegato 1 al presente accordo;
- b) per "Materiale Tecnico" si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi; ogni materiale intangibile come dati, informazioni, idee e concetti siano o meno essi brevettabili;
- c) per "Informazioni Confidenziali" si intende, ai fini del presente accordo, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo. Per "Informazioni Confidenziali" si intende, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto del presente accordo, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nei Risultati, negli IPR e nel Sideground delle Parti.
- d) per "Diritti della Proprietà Intellettuale" o "IPR" si intende l'insieme dei brevetti, domande di brevetto ed idee brevettuali, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;
- e) per "Background" si intende il Materiale Tecnico e la IPR preesistenti che ciascuna delle Parti mette a disposizione delle attività oggetto del presente accordo;
- f) per "Risultati" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che derivino direttamente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;
- g) per "Sideground" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato ottenuto da una delle Parti al di fuori delle Attività di Ricerca, ivi comprese le

attività previste nei Programmi di Ricerca, raggiunto senza fare uso delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte.

## Articolo 2 – FINALITA' E TEMATICA DI RICERCA

1. Il Laboratorio Congiunto intende sviluppare la seguente attività di ricerca:

- lo sviluppo di nuovi processi di depurazione e rimozione di inquinanti dal suolo, dalle acque di falda e dai reflui di processo attraverso l'uso di metodologie chimico-fisiche e biologiche innovative.

Le attività di ricerca di comune interesse sono dettagliate nel Programma di Ricerca, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Il Laboratorio Congiunto intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo innovativo di materiali funzionali alla rimozione di inquinanti;
- favorire ed ampliare la conoscenza e lo sviluppo di processi di biorisanamento;
- individuare strategie di sviluppo e investimento comune su strumentazioni, laboratori, servizi per l'innovazione di metodologie e processi legati alla rimozione di inquinanti dal suolo, da acque di falda o di processo;
- aumentare la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca nell'ambito dei settori sopra menzionati;
- condividere strumentazioni e conoscenze su temi legati al risanamento e alla protezione ambientale;
- svolgere attività di analisi biologica, chimica e fisica, prove sperimentali e attività di ricerca e sviluppo, utilizzando spazi di laboratorio presenti all'interno delle strutture;
- complementare la ricerca di base del Dipartimento con un approccio fortemente applicativo nei settori in cui il *Joint-Lab* si caratterizza;
- individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale;
- individuare nuove strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

3. In conformità alla delibera istitutiva, il *Joint-Lab* può inoltre sviluppare le proprie attività attraverso progetti di ricerca e sviluppo come descritti nel successivo Articolo 3, nonché eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo di cui ai punti precedenti.

### **Articolo 3 – PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO**

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di affidamento diretto da parte di un committente esterno verso il *Joint-Lab*, le Parti definiranno congiuntamente i corrispettivi e le modalità di attuazione e la remunerazione delle prestazioni. La fattura sarà poi emessa al committente esterno sia da parte del DiSIT che da parte della Solvay, ognuno per il corrispettivo stabilito in convenzione.

2. Nel caso in cui una Parte acquisisca in proprio una commessa da parte di un soggetto terzo e necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti all'interno del *Joint-Lab*, dovrà essere sottoscritto, prima dell'avvio delle attività presso il detto Laboratorio, apposito accordo attuativo in cui siano definiti i corrispettivi e le modalità di attuazione e remunerazione delle prestazioni.

### **Articolo 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Per la realizzazione del *Joint-Lab* le Parti convengono di mettere a disposizione risorse finanziarie, strumentali e infrastrutturali come di seguito dettagliate:

- Il DiSIT si impegna a mettere a disposizione del *Joint-Lab*, ad uso esclusivo, gli spazi dei laboratori C134, C135, C140 e C141 situati al primo piano (Lotto C) della sede di Alessandria del DiSIT in via Teresa Michel 11, come risulta nella piantina 1 allegata (Allegati 2 e 3); l'utilizzo di tali spazi e delle strumentazioni presenti, da parte di ricercatori del DiSIT o di altri Dipartimenti dell'Ateneo non partecipanti al Laboratorio Congiunto, deve essere autorizzato dal Responsabile Scientifico dello stesso.

- il DiSIT si impegna inoltre a mettere a disposizione, ad uso non esclusivo, le strumentazioni e attrezzature di ricerca dei seguenti laboratori e Piattaforme di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale:

- Laboratorio di Calcolo
- Piattaforma PRISMA di Risonanze Magnetiche (sede DiSIT)
- Piattaforma di Imaging Avanzato (sede DiSIT)
- Camera Climatica

L'uso di tali strumentazioni e attrezzature di ricerca è disciplinato dalle rispettive linee guida pubblicate nei siti web dell'Università.

- Solvay si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie, come riportato nella seguente tabella, nei limiti definiti nel successivo art. 5 e per le attività dettagliate negli allegati e nel Programma di Ricerca.

<b>Voci di spesa</b>	<b>Budget (€)</b>
Personale da reclutare	1.450.000
Strumentazione	2.800.000
Altre spese*	750.000
<b>TOTALE</b>	<b>5.000.000</b>

*\*a titolo esemplificativo non esaustivo tale voce include: materiali, consumabili, utenze e spese di funzionamento, servizi tecnici e servizi di terzi.*

Il Comitato Scientifico Paritetico, di cui al successivo art. 8, nell'ambito del totale delle risorse finanziarie messe a disposizione, può deliberare variazioni negli stanziamenti nel limite del 20 per cento.

2. Ciascuna Parte si impegna a sostenere gli oneri derivanti dalla manutenzione e riparazione della propria strumentazione messa a disposizione nel Laboratorio e indicata nell'Allegato Tecnico, a esclusione degli eventuali danni provocati da un uso non corretto della strumentazione. In ogni caso, suddetti oneri saranno sostenuti sempre e solo nell'ammontare massimo complessivo pattuito all'art. 5.1.

3. Le risorse economiche, di cui al successivo art. 5, potranno anche essere usate per implementare la strumentazione e le attrezzature di ricerca dei laboratori o delle Piattaforme di ricerca dell'Università del Piemonte Orientale localizzate nel DiSIT e messe a disposizione del *Joint-Lab*. I costi di uso della strumentazione suddetta, nei limiti definiti nel successivo art. 5, rientrano nelle spese generali.

4. DiSIT si impegna a informare Solvay e a fornire tutta la documentazione a sua disposizione immediatamente e comunque non oltre 3 giorni nel caso di eventuali sinistri accaduti presso i locali adibiti a *Joint-Lab* a pena di decadenza.

## **Articolo 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E OBBLIGO DI RENDICONTO**

1. Solvay si impegna a mettere a disposizione esclusivamente la cifra di 5.000.000 euro per lo sviluppo del Centro RisPA per la copertura delle spese di cui all'articolo 4.

2. Solvay verserà al DiSIT l'importo di € 3.000.000 (XXXXX euro/00), alla sottoscrizione del presente accordo; mentre le successive *tranches*, ciascuna di importo pari ad € 500.000, saranno versate per ogni annualità fino alla scadenza e successive proroghe del presente accordo.

Le somme suddette saranno versate da Solvay mediante .....

3. DiSIT si impegna a redigere e consegnare a Solvay e all'Amministrazione di UPO un rendiconto periodico annuale delle entrate e delle spese complessive corredato da una

relazione illustrativa, nella quale saranno indicate in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme percepite.

Sarà impegno del Comitato Scientifico Paritetico (definito al successivo Articolo 8) la redazione della sopra riportata relazione. In particolare, dovranno essere rendicontate in dettaglio le spese per personale da reclutare e risorse umane, acquisto beni , contratti esterni e acquisto servizi , spese generali e costi di funzionamento.

Tale documentazione dovrà essere conservata per dieci anni per finalità di controllo di Solvay.

Le somme corrisposte da Solvay dovranno essere spese entro 12 mesi dalla relativa percezione, fatto salvo il tempo necessario al completamento delle gare di appalto per l'acquisto di grandi attrezzature di ricerca.

Solvay ha diritto di ricevere il rendiconto anche più volte in un anno a seguito di apposita richiesta. In tal caso, il rendiconto deve essere fornito immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 6 – DURATA**

1. La durata del presente accordo è fissata in 5 (cinque) anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata potrà essere prorogata con il consenso scritto di entrambe le Parti.

2. Le Parti si impegnano, nell'interesse reciproco, ad esaminare congiuntamente, e in un'ottica di massima collaborazione, ogni problematica dovesse insorgere nello svolgimento dell'attività di ricerca. Tuttavia, qualora il presente accordo dovesse risolversi anticipatamente, anche per volontà comune delle parti, la risoluzione avverrà senza penalità.

3. La scadenza del presente accordo determinerà l'interruzione di tutti i Progetti di Ricerca, di cui all'articolo precedente, anche se non ancora conclusi. Nel caso di progetti in essere alla data di scadenza del presente accordo, le Parti si impegnano sin da ora a concordare, con apposito accordo scritto, le modalità di proseguimento delle attività necessarie al completamento degli stessi.

#### **Articolo 7 – REFERENTI DEL PROGRAMMA**

Il coordinamento delle attività verrà affidato a un Responsabile Scientifico, nominato dal Rettore su proposta del Comitato Scientifico Paritetico (CSP) di cui all'articolo 8.

Il Responsabile Scientifico ha il compito di:

a. verificare l'attività in corso d'opera, anche accedendo personalmente presso i locali adibiti allo svolgimento del *Joint-Lab*;

b. provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso del Programma di Ricerca;

c. garantire nei confronti del rispettivo personale l'adozione di misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni scambiate;

d. operare ogni sforzo atto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e l'osservanza dei principi e delle garanzie comuni come definite al successivo articolo 17.

Le comunicazioni ufficiali tra le Parti avverranno ai contatti che seguono:

**Per Solvay**

**All'attenzione di:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**Mail:**

**Per DiSIT:**

**All'attenzione di:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**Mail:**

Unità responsabile della gestione tecnico-amministrativa del *Joint-Lab* è il Centro Servizi del Polo di Alessandria.

**Articolo 8 – COMITATO SCIENTIFICO PARITETICO**

Un Comitato Scientifico Paritetico (CSP) sarà istituito dalle Parti entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà composto da X membri, X indicati dal DiSIT e X indicati da Solvay.

Il CSP ha il compito di:

- proporre la nomina del Responsabile Scientifico, nel corso della prima riunione;
- coordinare e sviluppare le iniziative e i progetti di cui agli articoli 2 e 3;
- nella prima riunione di insediamento prendere atto dell'elenco del personale coinvolto nel Joint-Lab e aggiornare periodicamente l'elenco;

- redigere entro il mese di ..... di ciascun anno la relazione illustrativa, di cui all'art. 5.3, che illustri lo stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti;
- deliberare variazioni negli stanziamenti, nell'ambito del totale delle risorse finanziarie messe a disposizione, nel limite del XXXX per cento;
- definire e approvare proposte di comunicazione delle iniziative del Laboratorio Congiunto nei confronti dei media e di altri stakeholder.

Le riunioni del CSP devono avere luogo almeno due volte l'anno e sono convocate dal Responsabile Scientifico.

Le decisioni del CSP sono adottate con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno X (xxx) componenti del CSP. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Responsabile Scientifico, sottoposto all'approvazione di tutti i partecipanti alla riunione.

La partecipazione al CSP è da intendersi a titolo gratuito.

## **Articolo 9 – RISERVATEZZA**

1. Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una delle Parti all'altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite. Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata dell'accordo e per 20 (venti) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall'accordo.

3. La Parte ricevente si obbliga a limitare all'interno della propria organizzazione la diffusione delle Informazioni Confidenziali ai soli dipendenti delle Parti, e, nel caso di Solvay, delle filiali di Solvay, che, per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle Attività di Ricerca, ivi comprese le attività previste nei Programmi di Ricerca devono necessariamente essere a conoscenza delle stesse, e solo dopo avere provveduto ad informare tali dipendenti del loro carattere di riservatezza e dopo aver da loro ottenuto impegno scritto di ottemperanza agli obblighi di segretezza contemplati nel presente accordo.

4. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata Informazione Confidenziale secondo le previsioni dell'accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- a. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell'accordo;
- b. è ottenuta dalla Parte ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- c. è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente, senza il beneficio delle Informazioni Confidenziali.

5. Nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall'Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, la Parte ricevente dovrà informare immediatamente l'altra Parte al fine di consentire alla detta Parte di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesto - la Parte ricevente dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la parte Ricevente è legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.

#### **Articolo 10 - PROPRIETÀ E USO DEL BACKGROUND E DEL SIDEGROUND**

1. Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, ed a sua discrezione, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle Attività di Ricerca oggetto del presente accordo e per il tempo strettamente necessario.

2. È specificatamente indicato nell'Allegato 4 il Background posseduto dalle Parti e messo a disposizione dell'altra al solo fine del compimento dell'Attività di Ricerca.

3. Le Parti sono altresì proprietarie esclusive del Sideground, sviluppato autonomamente nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il cui utilizzo potrà essere concesso all'altra Parte mediante apposito e successivo contratto scritto.

#### **Articolo 11 - PROPRIETÀ E USO DEL FOREGROUND**

1. Le Parti sono contitolari dei Risultati ("Foreground", qui di seguito). Le quote di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale verranno stabilite di volta in volta con apposito accordo scritto, definite tenendo conto dell'effettivo apporto inventivo. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria nel presente accordo o in qualunque stipula di cui sopra, le Parti convengono che Solvay sarà contitolare di tutti i Risultati a ragione di almeno il cinquanta per cento (50%), in compenso del contributo finanziario di cui all'Art. 5.

2. Ciascuna delle Parti danno pronta comunicazione del raggiungimento di Foreground all'altra Parte; le Parti si impegnano a valutare la tutelabilità di tali risultati secondo il

vigente Codice della Proprietà Industriale nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le proprie procedure interne, in modo da garantire il diritto alla pubblicazione dei risultati conseguiti.

3. Le Parti interessate alla tutela del Foreground valutano l'opportunità di procedere al deposito di una domanda congiunta, o di richiedere altra privativa, rinviando la definizione delle quote di titolarità, dei costi di tutela e della modalità di gestione ad apposito e successivo accordo tra i contitolari. Le Parti convengono che Solvay disporrà di un diritto non-esclusivo e gratuito per sé e per tutte le sue Affiliate, di utilizzo dei Risultati.

4. È fatto salvo il diritto morale d'autore degli inventori che abbiano conseguito l'invenzione.

5. Ciascuna Parte rimane responsabile nei confronti dei suoi dipendenti in materia di remunerazione supplementare ai sensi dell'Art. 64 del Codice di Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

#### **Articolo 12 - TRASFERIMENTO DI MATERIALE**

1. Il trasferimento di materiali/campioni dovrà essere regolato mediante la stipula di uno o più accordi tra le Parti.

2. Le Parti si impegnano a riconoscere la fonte del materiale in tutte le pubblicazioni che riportano l'uso dello stesso.

#### **Articolo 13 - PUBBLICAZIONI**

1. Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background, Sideground e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 in merito alla comunicazione delle iniziative del Laboratorio Congiunto nei confronti dei media e di altri stakeholder, le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni dell'Attività di Ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della copia dell'atto di divulgazione proposto.

3. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito del Joint-Lab potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di *authorship*. Le parti si impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione

potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.

4. In particolare, senza deviare rispetto alla generalità delle disposizioni di cui al comma 12.2, durante il periodo stabilito all'articolo 8.2, il DiSIT richiederà il consenso di Solvay prima di ciascuna pubblicazione o divulgazione scientifica o accademica, scritta o orale, che contenga un Risultato o una Informazione Confidenziale, e fornirà a Solvay una bozza della stessa. Entro un termine di due mesi dalla data di ricezione di tale bozza, Solvay fornirà al DiSIT (1) i suoi eventuali commenti, (2) le sue richieste per ragionevoli modifiche alla suddetta bozza, e/o (3) una richiesta di rinvio di tale pubblicazione o divulgazione fino al conseguimento del più tardivo dei due eventi seguenti: (i) la prima pubblicazione di una domanda di brevetto correlata; ed (ii) un termine di tre (3) mesi dalla data di ricezione da parte del DiSIT di tale richiesta di rinvio. In caso di mandata comunicazione da parte di Solvay entro il termine suddetto, il consenso alla pubblicazione e/o divulgazione si intenderà automaticamente acquisito dal DiSIT.

5. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della Piattaforma, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.

#### **Articolo 14 - USO DI NOMI, MARCHI E VISIBILITÀ DELL'ACCORDO**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare pubblicamente visibilità all'esistenza del *Joint-Lab*, nei contesti nei quali possa rivelarsi utile, concordando le informazioni e comunicazioni da pubblicizzare.

2. Nessun contenuto di questo accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente accordo, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.

3. Ciascuna Parte richiederà preventivamente l'accordo dell'altra in caso di utilizzo degli altrui nomi, marchi e loghi, per il fine di dare rilievo alla collaborazione di cui all'accordo presso i canali comunicativi abitualmente utilizzati dalle Parti.

#### **Articolo 15 – SICUREZZA**

1. Le Parti, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire

ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.

3. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di rischi dovuti ad interferenze tra le varie attività anche attraverso lo scambio reciproco della documentazione relativa alla valutazione dei rischi.

4. Ciascuna delle Parti garantisce ognuna per le risorse umane messe dalla stessa a disposizione, che svolgeranno le attività di ricerca presso il *Joint-Lab*, che saranno soggette a copertura assicurativa in relazione a infortuni, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

5. Nessun obbligo di indennizzo, retribuzione, pagamento di contributi o altro tipo di remunerazione è previsto in capo a una delle Parti con riferimento alle risorse umane dell'altra Parte.

#### **Articolo 16 - DIRITTO DI RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente accordo attraverso modalità (raccomandata o PEC) che in ogni caso attesti la ricezione della comunicazione, da inviare all'altra Parte con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In tal caso la Parte che recede dovrà rimborsare all'altra le spese sostenute.

2. In caso di recesso di una Parte o di risoluzione dell'accordo restano fermi, per ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente accordo e il termine di anni 5 (cinque) di cui all'articolo "Riservatezza" decorrerà dal giorno dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale.

3. Solvay ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo, con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, nei seguenti casi: 1) mancato consegna rendiconto e relazione illustrativa annuale ovvero entro 30 giorni dalla richiesta, 2) destinazione delle somme contraria agli scopi previsti nel presente accordo, 3) violazione da parte di DiSIT o dei suoi collaboratori delle norme in materia di sicurezza 4) mancata sorveglianza degli accessi ai locali, 5) mancata copertura assicurativa.

4. In caso di risoluzione anticipata dovuta per le cause sopra indicate, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni patiti, Solvay ha il diritto di pretendere la restituzione delle somme già corrisposte in virtù del presente accordo.

5. UPO ha la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo, con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di

comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, nei seguenti casi: 1) reiterata inosservanza degli impegni al successivo articolo 18, 2) violazione da parte di Solvay o dei suoi collaboratori delle norme in materia di sicurezza ai locali, 3) mancata copertura assicurativa. La validità della clausola risolutiva espressa avrà valore di mera tolleranza senza alcun effetto sulla validità e sulla operatività della clausola stessa.

### **Articolo 17 - PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79 (GDPR), le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente con la sottoscrizione del presente accordo acconsentire) che i dati personali forniti per l'attività precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa in vigore.

2. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, le Parti dichiarano che porranno in essere ogni necessaria misura tecnica ed organizzativa al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza così come descritto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

per Solvay: il titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante, contattabile con PEC: .....

per il DiSIT: il titolare del trattamento dei dati è l'Università del Piemonte Orientale nella persona del Magnifico Rettore contattabile con PEC: protocollo@pec.uniupo.it

Per informazioni o chiarimenti:

<https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/normativa/protezione-dei-dati-personali/informative>

### **Articolo 18 – PRINCIPI E GARANZIE COMUNI**

1. Le Parti dichiarano:

a) di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") e sue successive modifiche ed integrazioni, e s'impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b) di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta e dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo così come pubblicati/riportati:

- per quanto riguarda Solvay sul suo sito internet tramite il seguente link:

<https://www.solvay.it/stabilimenti/il-modello-organizzativo-231>

- per quanto riguarda il DiSIT sul suo sito internet al seguente link:

<https://www.uniupo.it/il-multicampus/normativa/interesse-generale> (Codice Etico e di Comportamento);

c) di impegnarsi di conseguenza a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nei rispettivi Codici Etici per tutta la durata del rapporto di cui al presente accordo o comunque della collaborazione con Solvay, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge dettate per le specifiche attività attuative;

d) di impegnarsi altresì a non arrecare con l'attuazione del Programma di Ricerca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ad essere coerente con i principi e gli obblighi relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);

e) di garantire reciprocamente la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico;

2. In caso di inadempimento di una Parte a quanto previsto dal presente Articolo, il presente accordo potrà essere risolto dall'altra Parte ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

3. DiSIT dichiara di essere coperta da - e che manterrà per tutta la durata dell'accordo - idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei danni eventualmente causati a persone o cose durante la permanenza nei locali messi a disposizione del *Joint-Lab*.

4. DiSIT si impegna a garantire che l'utilizzo della strumentazione sarà affidato a personale formato ed autorizzato ad accedere ai locali messi a disposizione del *Joint-Lab*. Le Parti si assumono la responsabilità di danni alle attrezzature conseguenti ad un uso non conforme delle stesse da parte del proprio personale e di quello autorizzato. Per tali verifiche, DiSIT garantisce la presenza di un circuito di telecamere con salvataggio filmati per almeno 14 giorni, di controllo accessi tramite *badge* elettronico e della presenza di un sorvegliante formato per tutto l'orario di accesso ai locali.

5. DiSIT garantisce che i locali adibiti a *Joint-Lab* sono idonei all'uso dichiarato dalle Parti, dotati delle certificazioni elettriche, idrauliche e costruttive all'uopo necessarie, rispettano i requisiti di igiene, sicurezza, antincendio, illuminotecnica, condizionamento

e areazione attualmente in vigore per l'attività da svolgersi e sono costruiti con accorgimenti idonei ad evitare lo sviluppo di fenomeni elettrici, contaminazioni, perdite e/o dispersioni di composti che risultino dannosi per le persone e/o cose che vi stazionino.

### **Articolo 19 – CESSIONE A TERZI**

Il Gruppo Solvay ha annunciato il 15 marzo 2022 che sta rivedendo i piani per separare il gruppo in due società indipendenti quotate in borsa (il "Progetto"). Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente accordo e a condizione che Solvay ne dia preavviso scritto di 60 giorni, DiSIT accetta, nell'ambito del Progetto, (i) qualsiasi cessione, trasferimento o presunta cessione o trasferimento dell'accordo da parte di Solvay infra gruppo agli stessi termini e condizioni, in tutto o in parte, e/o (ii) qualsiasi cambiamento di controllo e assetto proprietario di Solvay.

### **Articolo 20 – PERFEZIONAMENTO**

*La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, e dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 31/10/1990 n.346. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.*

### **Articolo 21 - CONTROVERSIE**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.

### **Articolo 22 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Prevedere firma digitale


Allegati

**Allegato 1:** Programma di Ricerca per il *Joint-Lab* tra DiSIT e Solvay


.....

**Allegato 2:**

Planimetria 1° piano, lotti A, B e C, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, via Teresa Michel 11



**Allegato 3:** Planimetria laboratori



**Allegato 4:**

Elenco del background, inclusi i diritti di proprietà industriale, che ciascuna delle Parti mette a disposizione delle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto disposto dall'articolo 10:

Per UPO

Per Solvay

BOZZA